



MATILDE RICCI
NOTAIO

Repertorio n. 2606

Raccolta n. 1912

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

10 giugno 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci, del mese di giugno, alle ore diciassette.

In Grosseto (GR), Via degli Apostoli n. 11/B, presso la sede dell'Associazione.

Avanti a me Dott.ssa Matilde Ricci, Notaio in Montepulciano, con studio in Via del Prato n. 5, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano

è presente

BARBINI Massimo, nato a Scansano (GR) il 3 giugno 1949, domiciliato per la carica presso la sede di cui in appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della

- **"TEMA VITA - MUTUA CON SOCIO SOSTENITORE TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA CREDITO COOPERATIVO S.C. " ETS**, con sede in Grosseto (GR), Via degli Apostoli n. 11/b, Codice Fiscale 92082100535, ente iscritto al n. 1860 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certa, mi chiede di procedere, su apposito incarico, alla verbalizzazione dell'Assemblea della suddetta Associazione, tenutasi in mia presenza, in Montepulciano (SI), Via Mario Mencattelli n. 48, presso i locali della Banca Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma - Credito Cooperativo - S.C., in data 24 maggio 2025, a partire dalle ore dieci e minuti trenta, presieduta da esso Presidente e riunita in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1) Modifica degli articoli dello Statuto sociale di seguito dettagliati: art.1 "Costituzione", art. 6 "Associati - Categorie di soci", art. 7 "Associati - Domanda di Ammissione", art. 8 "Associati - Rapporto associativo", art. 10 "Associati - Esclusione", art. 12 "Patrimonio sociale - Composizione", art. 13 "Contributi associativi e prestazioni", art. 18 "Assemblea - Svolgimento dell'assemblea - quorum", art. 23 "Consiglio di Amministrazione - convocazione e quorum".

Aderendo alla richiesta, io Notaio, precisando che ai fini di una più semplice intelligibilità del presente atto, la descrizione dei fatti avvenuti nell'Assemblea predetta viene comunque esposta utilizzando il tempo verbale del presente indicativo, procedo a verbalizzarne lo svolgimento come segue:

"Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto Sociale il comparente BARBINI Massimo, il quale invita me Notaio ad assistere alle operazioni assembleari al fine della redazione del relativo verbale.

Indi esso Presidente

CONSTATA E FA CONSTATARE CHE

Registrato a

MONTEPULCIANO

Il 12/06/2025

N. 1220 Serie 1T

per € 0,00



La quota di ammissione ed i contributi associativi non possono essere restituiti all'associato anche in caso di recesso o esclusione dell'associato o liquidazione anticipata di Tema Vita.

La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte."

"Art.10 – Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Comitato Associati Ordinari essere escluso, a suo insindacabile giudizio, l'associato ordinario che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente Tema Vita oppure fomenta dissidi o disordini fra gli associati;
- c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella di Tema Vita;
- d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti previsti dal successivo art. 16 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti di Tema Vita;
- e) il Comitato Associati Ordinari constati l'inadempimento da parte dell'Associato, senza giustificati motivi, degli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione ovvero sussista una situazione di ritardo ingiustificato nel versamento della quota di ammissione determinata dall'Assemblea degli Associati o dei contributi associativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Comitato Associati Ordinari provvede a formulare, nei confronti del soggetto obbligato, un invito alla corretta osservanza o all'adempimento, a mezzo di lettera raccomandata. La esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e sempreché l'associato si mantenga inadempiente.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato, a tutti gli effetti, nel momento in cui la relativa comunicazione giunge all'associato.

La medesima disciplina trova applicazione con riferimento alla deliberazione di esclusione del socio sostenitore, quando compatibile. A deliberare in merito all'esclusione del socio sostenitore è competente il Consiglio di Amministrazione."

"Art. 12 – Composizione

Il patrimonio di Tema Vita, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo sociale di dotazione che è formato dalle quote di ammissione il cui versamento è riferito a ciascun associato ordinario, il cui valore è stabilito dall'Assemblea tra un minimo di 5,00=(cinque

virgola zero zero) Euro ed un massimo di 100,00=(cento virgola zero zero) Euro pro-capite, e dalle quote di ammissione versate dai soci sostenitori, il cui valore è pari almeno a 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) Euro pro-capite;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli eventuali avanzi di gestione di cui al successivo art. 14;

c) da altre riserve libere o vincolate per specifiche attività mutualistiche e sociali;

d) dai contributi straordinari dei soci ordinari stabiliti dall'Assemblea per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale; tali contributi possono essere stabiliti solo dall'Assemblea e non possono superare 100,00=(cento virgola zero zero) € pro-capite, per esercizio sociale;

e) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni. I lasciti e le donazioni che Tema Vita avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite relative dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

In caso di disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale l'Assemblea può deliberare la copertura utilizzando dapprima gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, poi le riserve statutarie e quindi il fondo sociale di dotazione nei limiti previsti dalla normativa vigente. Solo dopo aver utilizzato le predette poste del patrimonio sociale il disavanzo può essere coperto attraverso i contributi straordinari di cui alla precedente lettera d) del presente articolo.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in depositi o obbligazioni di Banca TEMA Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma Credito Cooperativo S.C. o in titoli di stato o garantiti dallo stato o strumenti con analoga rischiosità.

Il patrimonio di Tema Vita nelle sue diverse articolazioni costituisce il fondo comune di Tema Vita destinato esclusivamente alle attività di Tema Vita, funzionali al perseguimento delle finalità statutarie."

"Art. 13 – Contributi associativi e prestazioni

Tema Vita trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- contributi associativi il cui versamento è riferito a ciascun associato ordinario, al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dallo scopo di Tema Vita;

- liberalità, donazioni, lasciti testamentari, ricevute dagli associati o da terzi;

- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e/o private;

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 12;

- entrate derivanti da marginali attività commerciali e produttive, nonché da attività da raccolta fondi.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità di Tema Vita.

I contributi associativi dovuti dai soci ordinari sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte degli associati.



Le prestazioni contemplate dallo scopo di Tema Vita sono fornite agli associati in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo.

Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con compagnie di assicurazione o accordi con altri enti mutualistici."

"Art. 18 – Svolgimento dell'Assemblea – Quorum

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati nella adunanza.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati ed in seconda convocazione quando è presente e rappresentato almeno un decimo degli associati, salve le diverse maggioranze richieste in modo inderogabile dalla legge.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato di Tema Vita e sulla conseguente devoluzione del patrimonio dopo la liquidazione, le delibere relative devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti nel libro degli associati.

Se il numero di associati di Tema Vita non è inferiore a cinquecento si possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio d'Amministrazione e indicati nell'avviso di convocazione, le adunanze dell'Assemblea si potranno svolgere anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione, ovvero nel regolamento assembleare quando adottato o con apposita comunicazione trasmessa prima della riunione, le modalità di collegamento e le con-

nesse specifiche tecniche, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è stata convocata, dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

E' altresì ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

E' fatta in ogni caso salva la possibilità dell'Assemblea di deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di gestione delle assemblee in modalità telematica e le relative modalità di votazione.

Le delibere assembleari devono farsi constare nell'apposito libro verbali sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Il libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati deve essere messo a disposizione degli associati presso la sede di Tema Vita."

"Art. 23 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede di Tema Vita; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la posta elettronica e il telefax purché l'indirizzo e il recapito siano previamente comunicati dall'interessato.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente, se nominato; in mancanza dal Consigliere designato dagli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo se nominato.

Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamen-



te lo svolgimento dell'adunanza;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza in forma totalitaria) ovvero con apposita comunicazione trasmessa in momento successivo, comunque prima della riunione, le modalità di collegamento e le connesse specifiche tecniche, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di funzionamento delle adunanze con mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto palese le deliberazioni relative:

- alla nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- alla nomina del Comitato Esecutivo o di componenti del Consiglio di Amministrazione a cui sono delegate parte delle attribuzioni proprie del Consiglio;
- all'eventuale remunerazione di Consiglieri investiti di particolari incarichi a norma del successivo art. 24, penultimo comma;
- alla ammissione di nuovi soci sostenitori;
- all'esclusione di un socio sostenitore nei casi previsti dall'art. 10;
- alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed assistenziali;
- alla determinazione dei contributi associativi dovuti dai soci ordinari a norma del precedente art. 13, commi tre e quattro;
- alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;
- alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società o enti;
- all'assunzione di dipendenti e collaboratori;
- alle proposte elaborate dal Consiglio per la modifica del presente statuto e per l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di competenza assembleare;
- alla convocazione dell'Assemblea avente ordine del giorno diverso da quello dell'approvazione del bilancio.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono farsi constare nell'apposito libro verbali.";

2) di approvare il nuovo testo di Statuto, aggiornato alle assunte modifiche, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

3) di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di dare esecuzione alle assunte delibere, autorizzandolo ad apportare ad esse ogni occorrente modifica ai fini dell'iscrizione nel competente Registro delle Imprese;

4) di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di apportare eventuali modifiche allo Statuto, così come oggi approvato, laddove fossero richieste da parte degli Organi o degli Uffici competenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la

parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea Straordinaria alle ore tredici.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato al presente atto, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio, ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al comparente che, su mia richiesta, lo approva, riconoscendolo conforme alla sua volontà ed a quanto accaduto.

Scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzo elettronico e completato a mano da me Notaio, l'atto consta di sette fogli per ventisei pagine e parte della ventisettesima fin qui e viene sottoscritto alle ore diciotto.

Firmato: Massimo Barbini

Firmato: Matilde Ricci Notaio



ALLEGATO "A" ALLA RACC. N. 1912

STATUTO

**COSTITUZIONE – QUALIFICAZIONE E PRINCIPI DI GESTIONE-
SEDE – DURATA – SCOPI**

Art. 1 – Costituzione

In data 3 aprile 2014 per iniziativa della BANCA DELLA MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO DI GROSSETO - SOCIETÀ COOPERATIVA è costituita un'associazione assistenziale di natura mutualistica denominata MUTUA PER LA MAREMMA – MUTUA DEL CREDITO COOPERATIVO. In data 27 aprile 2016 con delibera n.20 del Consiglio di Amministrazione della Mutua per la Maremma sono state ammesse come soci sostenitori la Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano S.C. e la Banca di Saturnia e Costa d'Argento Credito Cooperativo S.C.. In data 01.11.2016 per atto di fusione per unione i tre soci sostenitori: Banca della Maremma - Credito Cooperativo S.C., Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano S.C. e Banca di Saturnia e Costa d'Argento – Credito Cooperativo S.C. sono confluite in Terre Etrusche e di Maremma – Credito Cooperativo S.C.- Banca Tema. Banca Tema è il socio sostenitore dell'associazione. L'associazione mutualistica assume la denominazione di TEMA Vita Mutua con Socio Sostenitore Banca TEMA. Con atto di fusione del 14.07.2021 il socio sostenitore ha incorporato la Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano, assumendo la nuova denominazione di Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma Credito Cooperativo s.c.

Il Credito Cooperativo incorporato era socio sostenitore di Amici per Sempre – Cassa Mutua Valdichiana – costituita in data 11.03.2011 ed avente come scopo quello di operare a favore degli associati con specifica attenzione al settore sanitario, sociale, educativo e ricreativo.

È su iniziativa del socio sostenitore descritto in premessa, oggi denominato Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma Credito Cooperativo s.c., che venne costituita ed opera l'associazione assistenziale di natura mutualistica oggi denominata TEMA Vita ETS – Mutua con Socio sostenitore Banca Tema, che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con le parole Tema Vita.

Tema Vita, disciplinata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione, basa la propria attività sociale sui principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza.

Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, Tema Vita indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Principi di gestione

Tema Vita è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di mutualità. Nell'esercizio della sua attività, la Mutua si ispira ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità volontaria senza fini di speculazione privata e al metodo della reciproca assistenza.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono in primo luogo la reciproca prestazione di aiuto tra gli associati al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della formazione, diretta e indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza si possono attuare anche attraverso il reciproco soccorso tra gli associati nella forma della prestazione d'opera erogata dagli associati a favore di altri associati o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono alla base del patto sociale che lega tra di loro gli associati e gli associati e Tema Vita, pertanto tutte le iniziative ed attività che sono realizzate da Tema Vita, debbono ispirarsi a tali principi e metodo, sia dal punto di vista formale che sostanziale.

Art. 3 – Sede

Tema Vita ha sede legale e sede di coordinamento nel Comune di Grosseto. Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio comunale, nonché di istituire o di sopprimere sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località.

Spetta all'Assemblea degli Associati deliberare il trasferimento della sede legale in altri Comuni.

Tema Vita può articolare la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.

Art. 4 – Durata

Tema Vita ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 e potrà essere prorogata a norma di legge.

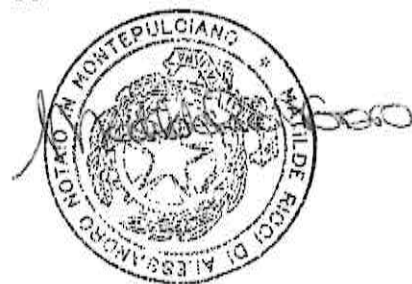
Essa aderisce al Comipa, Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza.

Art. 5 – Finalità, attività d'interesse generale e diverse

Tema Vita non ha scopo di lucro.

Tema Vita, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo ai seguenti ambiti operativi:

- interventi e prestazioni sanitarie
- interventi e servizi sociali;
- prestazioni socio-sanitarie;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Le attività di cui sopra vengono svolte in conformità al contenuto e ai limiti definitori indicati nell'art. 5 del Codice del Terzo settore.

In tale contesto Tema Vita in particolare si prefigge la promozione e l'inclusione sociale nel proprio territorio affinché ogni persona possa rappresentare una più efficace risorsa per la comunità anche attraverso:

- a. l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- b. l'attuazione del principio di sussidiarietà e di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
- c. lo sviluppo della democrazia e della persona umana;
- d. la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e la realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
- e. la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico, la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
- f. la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali;
- g. il superamento di tutte le forme di disagio sociale;
- h. l'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;
- i. lo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute.

Nello specifico, Tema Vita in ambito sanitario promuove e gestisce, direttamente o in convenzione, un sistema mutualistico integrativo e complementare del servizio sanitario nazionale. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, Tema Vita potrà:

- erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi delle spese medico-sanitarie;
- consentire l'accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;
- favorire l'erogazione di servizi di consulenza medica e pronto intervento;
- organizzare check up e campagne di prevenzione sanitaria;
- favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della tutela della salute e promuovere l'adozione di corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico dei propri associati;
- favorire servizi socio sanitari di natura residenziale e/o domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni con cooperative, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone che necessitano, anche temporaneamente, di assistenza riabilitativa;
- realizzare programmi assistenziali finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili;
- erogare e/o favorire interventi e prestazioni sanitarie ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14

Febbraio 2001 pubblicato in G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tema Vita in ambito sociale provvede all'erogazione di assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio ed invalidità e sussidi alle famiglie degli associati anche per il caso di morte dell'associato. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, Tema Vita potrà:

- erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchiaia, infortunio e invalidità;

- stipulare convenzioni con cooperative, operatori qualificati ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone anziane o che richiedono assistenza domiciliare;

- erogare sussidi, servizi e prestazioni al fine di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;

- stipulare convenzioni con operatori economici per ridurre o rendere più sostenibile nell'interesse dell'associato e dei suoi familiari il costo di beni o servizi collegati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;

- erogare interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 comma 1 e 2 della legge 8 Novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

In ambito educativo promuove il miglioramento delle condizioni morali e culturali della collettività; in particolare potrà:

- promuovere eventi nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale;

- organizzare corsi di formazione ed altre attività formative;

- svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e abilità anche lavorative degli associati e dei loro familiari;

- promuovere ed eventualmente gestire interventi e servizi di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività di interesse generale con finalità educative;

- promuovere ed eventualmente gestire la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

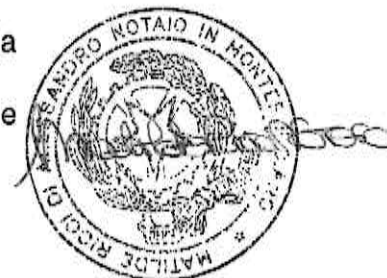
- promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale come previsto dall'art. 5 lettera i) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni;

- promuovere lo sviluppo e la valorizzazione dei luoghi della cultura attraverso la gestione diretta di musei e biblioteche;

- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza.

In ambito ricreativo promuove lo svolgimento di attività e



l'organizzazione di eventi nel settore del tempo libero. Tema Vita potrà inoltre:

- promuovere e favorire servizi e prestazioni idonei all'avvio al lavoro dell'associato e dei suoi familiari;
- diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra gli associati, nonché fra quest'ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali degli associati e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività di Tema Vita, comprese le prestazioni d'opera erogate dagli associati e loro familiari in modo personale, spontaneo e gratuito;
- organizzare attività sportive dilettantistiche, turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, nonché di promozione e diffusione della cultura, e della pratica del volontariato.

Per il raggiungimento degli scopi sociali Tema Vita può stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri termali, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.

Tema Vita oltre a poter esercitare le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del decreto legislativo n. 117/20017 e successive modificazioni ed integrazioni, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

Tema Vita può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Tema Vita può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Prevvia deliberazione del Consiglio di Amministrazione Tema Vita potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi di Tema Vita.

Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte secondo le modalità e in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge. Resta in particolare precluso a Tema Vita lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1^a settembre 1993 e del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

ASSOCIATI

Art. 6 – Categorie di soci

Il numero degli associati è illimitato. Gli associati si possono suddividere nelle seguenti categorie:

- a) associati ordinari;
- b) associati sostenitori.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei

confronti di Tema Vita.

Possono essere associati ordinari le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che siano soci, clienti o dipendenti dell'associato fondatore e sostenitore di Tema Vita: Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma Credito Cooperativo s.c..

Possono altresì essere associati ordinari le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che siano lavoratori subordinati di società, ditte individuali, associazioni o enti soci o clienti dell'associato fondatore e sostenitore di Tema Vita, Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma Credito Cooperativo s.c., qualora dette società, ditte individuali, associazioni o enti intendano provvedere, per effetto di una apposita convenzione sottoscritta con Tema Vita, al pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali a favore di tutti i propri dipendenti che vogliano aderire.

Possono essere soci sostenitori le persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo di Tema Vita e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile, anche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e tecniche, l'attività di Tema Vita. Le contribuzioni dei soci sostenitori sono sempre volontarie, in quanto non vi è nessun obbligo giuridico a loro carico di contribuire in quanto trattasi in ogni caso di liberalità erogate a favore di Tema Vita.

Ogni associato è iscritto in un'apposita sezione del libro degli associati in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 7 – Domanda di ammissione

Chi desidera diventare associato deve presentare domanda all'Organo competente.

La competenza a deliberare l'ammissione di nuovi associati ordinari spetta al Comitato Associati Ordinari.

La domanda dei soci ordinari deve indicare:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e attività svolta, e se attivato indirizzo di posta elettronica e numero telefonico;
- la dichiarazione di possedere i requisiti per l'ammissione ad associato di cui al precedente art. 6;
- l'autorizzazione in favore di Tema Vita di chiedere ed ottenere dagli associati sostenitori informazioni sull'esistenza e la natura dei rapporti in essere con l'associato al fine di permettere la valutazione nel tempo della permanenza dei requisiti previsti per lo status giuridico di associato di Tema Vita;
- l'impegno proprio o della società, della ditta individuale, dell'associazione o dell'ente con la quale la persona fisica intrattiene un rapporto di lavoro subordinato, a versare la quota di ammissione, i contributi associativi e gli apporti sociali stabiliti dai competenti organi sociali a carico degli associati ordinari di Tema Vita;
- l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali.



La domanda di ammissione degli associati ordinari in possesso dei requisiti di cui al quarto comma dell'art. 6 deve contenere inoltre l'indicazione della società, della ditta individuale, dell'associazione o dell'ente con la quale la persona fisica intrattiene un rapporto di lavoro subordinato.

La competenza a deliberare l'ammissione di nuovi associati sostenitori spetta al Consiglio di Amministrazione.

La domanda degli associati sostenitori deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, oggetto sociale e data di costituzione;
- l'impegno a versare la quota di ammissione a Tema Vita;
- l'impegno a sostenere Tema Vita nel conseguimento degli scopi sociali;
- l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo competente secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo competente, nel libro degli associati.

L'organo competente deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo competente, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso Tema Vita nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione e gestione del vincolo associativo; i dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatte salve l'espressa accettazione da parte dell'interessato e le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge.

Art. 8 – Rapporto associativo

Il vincolo associativo si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte dell'organo competente ed è subordinato al pagamento della quota di ammissione.

E' vietata in ogni caso e in modo assoluto la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non è quindi ammessa la figura dell'associato temporaneo.

Tutti gli associati hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti

dalle leggi. Gli associati hanno inoltre il diritto di:

- beneficiare delle erogazioni monetarie, prestazioni, servizi e assistenze garantite nel rispetto e nei limiti del precedente articolo 5 e del successivo articolo 13.
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività di Tema Vita e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse da Tema Vita;
- recedere dall'appartenenza a Tema Vita;
- esaminare i libri sociali, presentando motivata istanza all'organo che ne cura la tenuta, con un preavviso di almeno 15 giorni.

I medesimi sono obbligati a:

- effettuare il versamento della quota di ammissione di cui al successivo articolo 12;
- versare i contributi associativi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed eseguire il pagamento degli eventuali altri apporti sociali stabiliti dai competenti Organi della Associazione;
- osservare e rispettare le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni e sottostare alle deliberazioni prese dagli Organi di Tema Vita;
- non arrecare danni morali o materiali a Tema Vita;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento di Tema Vita e alla realizzazione delle attività statutarie.

All'adempimento delle obbligazioni previste dai punti 1) e 2) del comma precedente provvede la società, la ditta individuale, l'associazione o l'ente con la quale la persona fisica intrattiene un rapporto di lavoro subordinato, in caso di associato in possesso dei requisiti di cui al quarto comma dell'art. 6.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di disporre che all'adempimento delle obbligazioni previste dai punti 1) e 2) del sesto comma di questo articolo provveda, quando sussistano ragioni adeguate, un soggetto terzo diverso dall'associato che si proponga espressamente ai fini dell'adempimento. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione delibera secondo le maggioranze prescritte dal nono comma dell'art. 23.

Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno di Tema Vita deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. I diritti connessi alla qualità di associato sorgono dopo il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi, trascorso l'eventuale periodo di carenza, come disciplinato dai regolamenti interni, nei termini e con le modalità fissate dai regolamenti stessi che disciplinano le prestazioni garantite.

La quota di ammissione ed i contributi associativi non possono essere restituiti all'associato anche in caso di recesso o esclusione.



dell'associato o liquidazione anticipata di Tema Vita.

La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 9 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, e in particolare dall'art. 24, 2° comma del Codice Civile, può recedere l'associato:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non intenda o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi di Tema Vita.

La dichiarazione di recesso, espressa in forma scritta e trasmessa al Consiglio di Amministrazione, ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Non saranno concessi rimborsi parziali della quota versata per il periodo non goduto.

L'associato recedente deve comunque portare a termine gli impegni o gli incarichi presi nei confronti di Tema Vita.

Art. 10 – Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Comitato Associati Ordinari essere escluso, a suo insindacabile giudizio, l'associato ordinario che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente Tema Vita oppure fomenta dissidi o disordini fra gli associati;
- c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella di Tema Vita;
- d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti previsti dal successivo art. 16 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti di Tema Vita;
- e) il Comitato Associati Ordinari constata l'inadempimento da parte dell'Associato, senza giustificati motivi, degli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione ovvero sussista una situazione di ritardo ingiustificato nel versamento della quota di ammissione determinata dall'Assemblea degli Associati o dei contributi associativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Comitato Associati Ordinari provvede a formulare, nei confronti del soggetto obbligato, un invito alla corretta osservanza o all'adempimento, a mezzo di lettera raccomandata. La esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e sempreché l'associato si mantenga inadempiente.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato, a tutti gli effetti, nel momento in cui la relativa comunicazione giunge all'associato.

La medesima disciplina trova applicazione con riferimento alla deliberazione di esclusione del socio sostenitore, quando compatibile. A deliberare in merito all'esclusione del socio sostenitore è competente il Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Comunicazione

Le deliberazioni prese dall'organo competente a norma dell'articolo 10 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata

all'interessato, il quale può ricorrere all'Arbitro di cui al successivo art. 29. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 12 – Composizione

Il patrimonio di Tema Vita, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo sociale di dotazione che è formato dalle quote di ammissione il cui versamento è riferito a ciascun associato ordinario, il cui valore è stabilito dall'Assemblea tra un minimo di 5,00=(cinque virgola zero zero) Euro ed un massimo di 100,00=(cento virgola zero zero) Euro pro- capite, e dalle quote di ammissione versate dai soci sostenitori, il cui valore è pari almeno a 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) Euro pro-capite;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli eventuali avanzi di gestione di cui al successivo art. 14;
- c) da altre riserve libere o vincolate per specifiche attività mutualistiche e sociali;
- d) dai contributi straordinari dei soci ordinari stabiliti dall'Assemblea per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale; tali contributi possono essere stabiliti solo dall'Assemblea e non possono superare 100,00=(cento virgola zero zero) € pro-capite, per esercizio sociale;
- e) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni. I lasciti e le donazioni che Tema Vita avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite relative dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

In caso di disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale l'Assemblea può deliberare la copertura utilizzando dapprima gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, poi le riserve statutarie e quindi il fondo sociale di dotazione nei limiti previsti dalla normativa vigente. Solo dopo aver utilizzato le predette poste del patrimonio sociale il disavanzo può essere coperto attraverso i contributi straordinari di cui alla precedente lettera d) del presente articolo.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in depositi o obbligazioni di Banca TEMA Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma Credito Cooperativo S.C. o in titoli di stato o garantiti dallo stato o strumenti con analoga rischiosità.



Il patrimonio di Tema Vita nelle sue diverse articolazioni costituisce il fondo comune di Tema Vita destinato esclusivamente alle attività di Tema Vita, funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PRESTAZIONI

Art. 13 – Contributi associativi e prestazioni

Tema Vita trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- contributi associativi il cui versamento è riferito a ciascun associato ordinario, al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dallo scopo di Tema Vita;
- liberalità, donazioni, lasciti testamentari, ricevute dagli associati o da terzi;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e/o private;
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 12;
- entrate derivanti da marginali attività commerciali e produttive, nonché da attività da raccolta fondi.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità di Tema Vita.

I contributi associativi dovuti dai soci ordinari sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte degli associati.

Le prestazioni contemplate dallo scopo di Tema Vita sono fornite agli associati in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo.

Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con compagnie di assicurazione o accordi con altri enti mutualistici.

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 14 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, redatto ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 117/20017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea in tempo utile per essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati ai fondi di riserva o in ogni caso reinvestiti per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In ogni caso è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ORDINAMENTO – AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA

Art. 15 - Organi

Sono organi di Tema Vita:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. l'Organo di Controllo;
- d. il Comitato Associati Ordinari.

ASSEMBLEA

Art. 16 – Materie

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio nei termini di legge.

L'Assemblea ordinaria altresì:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ne stabilisce il numero e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- c. approva il regolamento assembleare ed elettorale;
- d. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- e. delibera i compensi degli amministratori e dei sindaci.

L'Assemblea straordinaria:

- a. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- b. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione di Tema Vita .

Nel caso in cui l'associazione abbia più di cinquecento soci, l'assemblea ai sensi del secondo comma dell'articolo 25 del D. Lgs. n. 117/2017, potrà delegare parte delle proprie competenze, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 17 – Convocazione

L'Assemblea potrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione quante volte lo riterrà utile alla gestione di Tema Vita secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede di Tema Vita purché nel territorio nazionale. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli associati stessi.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da trasmettere a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso con qualunque mezzo idoneo e rispetto al quale sia possibile ottenere prova di ricezione da parte dei destinatari, a titolo esemplificativo ma non



esaustivo: consegna brevi manu, posta, fax, email, purché gli indirizzi o i recapiti risultino iscritti, a richiesta dei medesimi, nel libro degli associati.

Art. 18 – Svolgimento dell'Assemblea – Quorum

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati nella adunanza.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati ed in seconda convocazione quando è presente e rappresentato almeno un decimo degli associati, salve le diverse maggioranze richieste in modo inderogabile dalla legge.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato di Tema Vita e sulla conseguente devoluzione del patrimonio dopo la liquidazione, le delibere relative devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti nel libro degli associati.

Se il numero di associati di Tema Vita non è inferiore a cinquecento si possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio d'Amministrazione e indicati nell'avviso di convocazione, le adunanze dell'Assemblea si potranno svolgere anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione, ovvero nel regolamento assembleare quando adottato o con apposita comunicazione trasmessa prima della riunione, le modalità di collegamento e le connesse specifiche tecniche, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è stata convocata, dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

E' altresì ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

E' fatta in ogni caso salva la possibilità dell'Assemblea di deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di gestione delle assemblee in modalità telematica e le relative modalità di votazione.

Le delibere assembleari devono farsi constare nell'apposito libro verbali sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Il libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati deve essere messo a disposizione degli associati presso la sede di Tema Vita.

Art. 19 – Diritto di voto

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e non siano in mora nei versamenti della quota di ammissione e dei contributi associativi ordinari e straordinari.

Ciascun associato ha un voto.

Gli associati, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri associati mediante delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati ovvero di cinque se il numero di associati non è inferiore a cinquecento.

Si applicano i commi quattro e cinque dell'art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

Art. 20 – Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vicepresidente se nominato, ed in assenza anche di quest'ultimo da persona designata dall'Assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Il segretario può anche non rivestire la qualità di associato.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell'adunanza, ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato, accerta e proclama i risultati delle votazioni, dando atto di quanto precede nel verbale dell'adunanza; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21 – Numero – Composizione – Durata

Il Consiglio di Amministrazione è nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci e può essere composto, su decisione dell'Assemblea, da cinque, sette, nove, undici o tredici membri di cui



rispettivamente due (se i membri sono cinque), tre (se i membri sono sette), quattro (se i membri sono nove), cinque (se i membri sono undici), sei (se i membri sono tredici) designati su lista presentata dai soci sostenitori; i restanti membri vengono nominati su lista presentata dal Cda uscente o tra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti, in ogni caso, tra i soci ordinari di Tema Vita.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del Codice Civile.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della loro nomina. In mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato. L'Assemblea dei Soci può deliberare la corresponsione agli amministratori di compensi. Rimane salvo quanto disposto dal penultimo comma del successivo articolo 24.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente uno o più Vicepresidenti nella prima riunione utile. Nel caso di più Vicepresidenti deve essere nominato il Vice Presidente Vicario.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22 – Sostituzione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altre cause, alla loro sostituzione provvede l'Assemblea degli Associati, appositamente convocata ovvero nel corso della prima Assemblea utile, quando di prossima convocazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero Consiglio di Amministrazione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea con la massima urgenza consentita al fine di procedere con le nuove nomine.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In mancanza dell'Organo di Controllo il Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino alla sua sostituzione.

La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di associati in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Qualora venga a mancare il Presidente, gli altri amministratori provvedono a sostituirlo procedendo con la nomina di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

Art. 23 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede di Tema Vita; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la posta elettronica e il telefax purché l'indirizzo e il recapito siano previamente comunicati dall'interessato.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente, se nominato; in mancanza dal Consigliere designato dagli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo se nominato.

Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di



presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza in forma totalitaria) ovvero con apposita comunicazione trasmessa in momento successivo, comunque prima della riunione, le modalità di collegamento e le connesse specifiche tecniche, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di funzionamento delle adunanze con mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto palese le deliberazioni relative:

- alla nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- alla nomina del Comitato Esecutivo o di componenti del Consiglio di Amministrazione a cui sono delegate parte delle attribuzioni proprie del Consiglio;
- all'eventuale remunerazione di Consiglieri investiti di particolari incarichi a norma del successivo art. 24, penultimo comma;
- alla ammissione di nuovi soci sostenitori;
- all'esclusione di un socio sostenitore nei casi previsti dall'art. 10;
- alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed assistenziali;
- alla determinazione dei contributi associativi dovuti dai soci ordinari a norma del precedente art. 13, commi tre e quattro;
- alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;
- alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società o enti;
- all'assunzione di dipendenti e collaboratori;
- alle proposte elaborate dal Consiglio per la modifica del presente statuto e per l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di competenza assembleare;
- alla convocazione dell'Assemblea avente ordine del giorno diverso da quello dell'approvazione del bilancio.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono farsi constare nell'apposito libro verbali.

Art. 24 – Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione di Tema Vita.

Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione di Tema Vita a consorzi ad

organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile a Tema Vita stessa ed agli associati; può concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio a norma del successivo art. 26.

Possono formare oggetto di delega soltanto competenze gestionali relative all'amministrazione ordinaria di Tema Vita e non potranno essere comunque delegate le attribuzioni relative alla redazione del bilancio e quelle di cui al precedente art. 23 richiedenti il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ai Consiglieri investiti di particolari incarichi può essere stabilita una eventuale remunerazione. Tale remunerazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo.

Il Consiglio può nominare il direttore, il segretario generale, i coordinatori delle attività, istituire comitati tecnici, scientifici, etici e valoriali, di orientamento e verifica, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

COMITATO ASSOCIATI ORDINARI

Art. 25 – Comitato Associati Ordinari

Il Comitato Associati Ordinari è l'organo che ha la competenza a deliberare sull'ammissione e sull'esclusione di soci ordinari. Esso si compone di cinque membri eletti dall'Assemblea, scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione. I membri del Comitato Associati Ordinari durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Nessun compenso spetta ai membri del Comitato Associati Ordinari.

I membri del Comitato Associati Ordinari eleggono tra loro un Presidente nella prima riunione utile. Per il funzionamento del Comitato Associati Ordinari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie e di legge previste per il Consiglio di Amministrazione.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 26 – Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto da 5 membri, ed è costituito dai membri della Presidenza del Consiglio di Amministrazione e da un consigliere nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente o da uno dei Vice Presidenti, qualora ne vengano nominati in numero superiore a uno, del Consiglio di Amministrazione in carica e la scadenza del mandato sarà contestuale alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo rendiconta al Consiglio in ogni sua seduta e obbligatoriamente ogni sei mesi.

I consiglieri del Consiglio di Amministrazione delegati allo svolgimento di particolari compiti possono essere invitati a



partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Su delega del Consiglio, il Comitato Esecutivo può esercitare competenze gestionali ed operative relative all'amministrazione ordinaria dell'Associazione con esclusione di quelle indicate nel sesto comma del precedente art. 24.

Ai sensi dell'art. 24 i membri del Comitato Esecutivo possono ricevere un compenso oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

PRESIDENTE

Art. 27 – Presidente

La firma e la rappresentanza di Tema Vita a fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti Tema Vita davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente e, in caso di più Vice presidenti, prioritariamente da quello vicario. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori di Tema Vita e solo per singoli atti o categorie di atti.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 28 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea degli Associati al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea.

Nel caso di organo collegiale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma due, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo, se nominato.

I componenti dell'Organo di Controllo, che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, decadono dall'ufficio a norma dell'art. 2405 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e i relativi membri sono rieleggibili.

Su deliberazione dell'Assemblea degli Associati, ai componenti dell'Organo di Controllo viene corrisposto un compenso, la cui entità è determinata dall'Assemblea, comunque in proporzione all'attività svolta.

Art. 29 – Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, Tema Vita deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea degli Associati determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

ARBITRATO

Art. 30 – Arbitrato

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati e Tema Vita oppure tra gli associati in materia di recesso o esclusione nonché su questioni attinenti l'applicazione, esecuzione e interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti interni o nelle delibere degli organi di Tema Vita – purché per legge possa formare oggetto di compromesso – o comunque su ogni altra questione attinente a qualunque titolo ai rapporti ed all'attività di Tema Vita, sarà deferita alla decisione di un arbitro unico, da nominarsi in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale c/o la Camera di Commercio di Grosseto.

I soggetti interessati dichiareranno di conoscere tale Regolamento, con particolare riguardo, ma non limitatamente, alle modalità di designazione dell'arbitro.

L'arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto.

VOLONTARI

Art. 31 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.



La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 – Funzionamento tecnico e amministrativo

Il funzionamento tecnico ed amministrativo di Tema Vita potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del segretario generale, del direttore e del Comitato Esecutivo, se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti di Tema Vita.

Art. 33 – Scioglimento – Devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento di Tema Vita, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 34 – Norme transitorie

La composizione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Comitato Associati Ordinari per il mandato immediatamente conseguente alla decorrenza giuridica della fusione tra Tema Vita ed Amici per Sempre, con scadenza entro il 30/06/2025, sia per quello immediatamente successivo, con scadenza entro il 30/06/2028 dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:

a) nell'ambito di un Consiglio di Amministrazione composto da un totale di 13 membri per il mandato immediatamente conseguente alla decorrenza giuridica della fusione e per quello successivo, 7 membri saranno individuati nell'ambito della base sociale di Tema Vita e 6 membri nell'ambito della base sociale di Amici per Sempre. La scelta dei membri del futuro Consiglio di Amministrazione verrà guidata dall'opportunità di avere al suo interno una adeguata quota del genere meno rappresentato già nel mandato conseguente alla decorrenza giuridica della fusione. Per il mandato successivo, sempre con riferimento alle quote di genere, ci si dovrà attenere alla normativa che disciplina la materia per le Banche di Credito Cooperativo.

b) per il mandato immediatamente conseguente alla decorrenza giuridica della fusione e per quello successivo il Presidente sarà scelto tra i consiglieri eletti in quota di Tema Vita, il Vicepresidente vicario sarà scelto tra i consiglieri eletti in quota di Amici per Sempre, un secondo Vicepresidente sarà scelto tra i consiglieri eletti in quota di Tema Vita, un terzo Vicepresidente sarà scelto tra i consiglieri eletti in quota Amici per Sempre;

c) per il mandato immediatamente conseguente alla decorrenza giuridica della fusione e per quello successivo il Comitato Esecutivo sarà composto da 5 membri, tra i quali il Presidente del Cda, i 3 Vicepresidenti e un consigliere in quota Tema Vita nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ricoprirà anche la carica di Presidente del Comitato Esecutivo, così come il Vicepresidente vicario ricoprirà la carica di Vicepresidente di Comitato Esecutivo;

d) per il mandato immediatamente conseguente alla decorrenza giuridica della fusione e per quello successivo per la nomina del Comitato Associati Ordinari verrà proposta all'Assemblea una lista di candidati di 5 membri di cui tre indicati dalla compagine sociale di Tema Vita e due dalla compagine sociale di Amici per Sempre; Il Presidente verrà nominato all'interno della commissione soci alla prima riunione utile.

Ai fini di una corretta interpretazione e applicazione del presente articolo, si fa presente che l'appartenenza dei soci alla compagine sociale delle ex mutue verrà determinata sulla base dei dati risultanti dai libri dei soci delle due mutue alla data di decorrenza della fusione, determinata ai sensi dell'art. 2504-bis comma 2, c.c. I soci ammessi a partire dalla data di decorrenza della fusione si suddividono in parti uguali tra le basi sociali delle due ex mutue e, all'atto della loro ammissione, viene da subito indicata l'appartenenza ad una delle due basi sociali. I soci ammessi in numero eccedente quello che consente una ripartizione paritaria, sono assegnati ad una delle basi sociali per estrazione a sorte.

L'Organo di controllo sarà composto come segue:

- il Presidente
- i due membri effettivi
- i due membri supplenti

Per il mandato immediatamente conseguente alla decorrenza giuridica della fusione e per quello successivo il Presidente e un membro supplente dell'Organo di controllo saranno eletti in quota di Amici per Sempre, due membri effettivi e un membro supplente saranno eletti in quota di Tema Vita.

Art. 35 – Rinvio alla normativa in materia di terzo settore

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso consentito
Consta di 18 fogli.
Montepulciano, 13 giugno 2025



Alessandro Notaro